

Direzione Organismo di Coordinamento

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**
"Cittadella Regionale"- Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione
Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Coldiretti Al **Centro Assistenza Agricola**

S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo
rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 ROMA

Oggetto: Art. 55 del Reg UE n. 2021/2115. Aiuto all'Apicoltura.

1. Premesse e riferimenti normativi

Il Regolamento UE n. 2021/2115, art. 55, e la disciplina attuativa (DM n.614768 del 30/11/2022) hanno introdotto sostanziali innovazioni al quadro normativo di riferimento nel settore apistico, rendendo necessaria l'adozione della presente circolare di coordinamento che definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attività di cui al DM n.614768 del 30/11/2022 art. 7, comma 1.

I principali riferimenti normativi sono:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, modificato dal D.lgs. del 4 ottobre 2019 n. 116, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e s.m.i.;
- Legge 24 dicembre 2004 n. 313 sulla disciplina dell’apicoltura;
- PSP 2023-2027, nel quale l’Italia ha comunicato che implementerà solamente gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f) di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115, con una ripartizione percentuale delle risorse finanziarie rispettivamente pari a 24%, 56%, 10% e 10% così come riportato nell’allegato I del PSP 2023-2027;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste n.614768 del 30/11/2022
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste n.0278467 del 30 maggio 2023 inerente la “Modifica del decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

2. Interventi

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predispone il Piano Strategico PAC (“PSP” di cui all’articolo 1, lettera (c), del Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo e del Consiglio), che include, fra l’altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all’articolo 55 del medesimo regolamento.

Il Programma apistico nazionale, riferito al quinquennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, è articolato in sottoprogrammi del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Regioni e Province autonome. Il contenuto del sottoprogramma è specificato nel dettaglio all’art.3, commi 2 e 3, del Dm. n.614768 del 30 novembre 2022.

L’anno apistico”: periodo di tempo durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici, corrispondente al periodo:

1° gennaio 2023-31 luglio 2023

1° agosto 2023-30 giugno 2024

1° luglio 2024 – 30 giugno 2025

1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

1° luglio 2026 – 30 giugno 2027

Il sottoprogramma ministeriale è redatto d'intesa con le Forme associative a carattere nazionale; mentre i sottoprogrammi delle Regioni e Province autonome sono elaborati in collaborazione con le "Forme associate" rappresentative del territorio.

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

- **Intervento A)** Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
- **Intervento B)** Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- **Intervento E)** Collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- **Intervento F)** Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura

3. Ripartizione dei finanziamenti

In base all'allegato X "Dotazione degli Stati membri per i tipi di intervento nel settore dell'apicoltura" del Regolamento UE n.2021/2115, il cofinanziamento Unionale è pari ad euro 5.166.537,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del programma apistico 2023-2027, pari al 30% del finanziamento totale a carico del Feaga come previsto all'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Si precisa che per l'anno finanziario Feaga 2023, l'effettivo ammontare finanziario complessivamente a disposizione delle Regioni, delle Province autonome e del MASAF è pari a euro 17.221.790,00 al lordo delle spese effettuate nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022.

A partire dall'anno apistico 1° agosto 2023- 30 giugno 2024 e per gli anni successivi, ciascuna Amministrazione partecipante avrà in dotazione l'intero importo assegnato dal Ministero.

4. Interventi ammessi al contributo

L'allegato II del Dm n. 614768 del 30 novembre 2022 specifica gli interventi ammissibili insieme alla codifica delle azioni e alle percentuali di contribuzione pubblica e i soggetti beneficiari valevoli per ciascun intervento.

Le forme associate possono acquistare, per la successiva distribuzione ai propri associati, materiali, attrezzature e apparecchiature varie, il cui uso e utilità economica non si esauriscano nell'arco di un anno, così come specificato nell'art. 5 comma 3 del Dm n. 614768 del 30 novembre 2022.

Il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) è ammesso al contributo a condizione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.5 comma 4 del DM di cui trattasi.

Gli Organismi pagatori competenti per territorio procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato nei casi di:

- cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- oppure qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui all'art.11, paragrafi 1,9 e 10 del Reg. (Ue) 2022/126.

Sono elegibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono elegibili a contribuzione anche le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi specificati dall'art.5, co.1 del Dm Prot.614768 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste del 30 novembre 2022, sostenute prima della presentazione della domanda, purché successivamente alla data del 1° gennaio di ogni anno apistico.

5. Voci di spesa non ammesse al contributo

- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api;
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione con l'indicazione dei riferimenti normativi che ne giustificano il mancato recupero), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. Fino al 2% le spese generali non devono essere documentate;

- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali,
- Acquisto di materiale usato,
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

6. Spese propedeutiche ammesse

Sono ammissibili a contributo le spese propedeutiche necessarie alla realizzazione degli interventi sostenute prima della presentazione della domanda e successivamente alla data del 1° gennaio di ogni anno apistico, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano effettivamente pagate prima o dopo la presentazione della domanda. Ai fini dell'ammissibilità, infatti, rileva che le spese in questione siano state sostenute nel periodo temporale anzidetto. In tal caso i beneficiari devono produrre una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustifichino la necessità di sostenere le spese prima della presentazione della domanda.

Beneficiari e Fascicolo aziendale

I soggetti beneficiari sono:

- i soggetti di cui all'art.3 L.24 dicembre 2004 n.313: apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati, anche per il tramite delle forme associate;
- Forme associate: "le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati;
- Organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura.

I beneficiari per poter accedere all'aiuto finanziario alla data della presentazione della domanda devono aver costituito il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore competente secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162, tale fascicolo deve essere mantenuto attivo come da DM 1 Marzo 2021 n 99707, che stabilisce che il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

7. Domande di finanziamento

Ai sensi dell'art. 10 del DM 614768 del 30/11/2022 e successive modificazioni i soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'Amministrazione competente (MASAF, Regioni, Province Autonome) e comunque non oltre il 15 febbraio di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.

La domanda di finanziamento è indirizzata all'Amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi e comunque deve essere acquisita informaticamente dall'Organismo pagatore competente.

8. Demarcazione

Il DM 614768 del 30/11/2022 all'art. 5 comma 1 prevede che le Amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare, sulle stesse voci di spesa, duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali. La Legge 16 gennaio 2003 n. 3 integrata dalla Legge 13 agosto n. 136 ha previsto il Codice Unico Progetto (CUP) su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, come lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il Cup identifica un progetto d'investimento pubblico che l'Amministrazione titolare del bando deve richiedere attraverso il portale predisposto dalla Presidenza del Consiglio DIPE e deve attribuire ad ogni domanda finanziata. Le indicazioni minime che devono essere contenute nella dicitura da riportare in ogni fattura sono: Reg (UE) 2021/2115 - Annualità XXXX CUP _____.

Sono altresì elegibili le spese sostenute successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Al fine di garantire anche per tali spese la duplicazione di finanziamenti le Amministrazioni possono richiedere un Cup Master provvisorio per le spese sostenute dai richiedenti fino all'approvazione della graduatoria. In tutte le fatture relative a tali spese le indicazioni minime che devono essere contenute nella dicitura da riportare in ogni fattura sono: Reg (UE) 2021/2115 - Annualità XXXX CUP MASTER _____. In alternativa le Amministrazioni possono comunicare ai richiedenti il numero univoco rilasciato dal sistema informatico all'atto della presentazione della domanda di aiuto. In questo caso in tutte le fatture relative alle spese sostenute dalla presentazione della domanda all'accettazione della stessa le indicazioni minime che devono essere contenute nella dicitura da riportare in ogni fattura sono: Reg (UE) 2021/2115 - Annualità XXXX Organismo Pagatore _____ numero domanda di aiuto _____.

Non possibile accettare fatture sprovviste delle necessarie diciture indicanti la demarcazione.

Ammissibilità domanda di finanziamento, graduatorie e comunicazione esiti

Gli Organismi pagatori anche attraverso atti di delega con l'Amministrazione partecipante titolare del bando effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili, con riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale, nazionale e dalle disposizioni di propria pertinenza.

Tutti gli apicoltori ed i loro allevamenti, devono essere iscritti nella BDA (banca dati apistica). L'iscrizione in BDA comporta l'assegnazione di un codice identificativo, univoco per tutto il territorio nazionale. Tale dato deve essere sempre indicato in ogni domanda di aiuto.

Gli Organismi pagatori, anche attraverso atti di delega, con l'Amministrazione titolare del bando, pubblicano la graduatoria delle domande ricevute completa del punteggio assegnato ad ogni domanda, con distinzione tra:

- quelle ammissibili e finanziabili;
- quelle ammissibili non finanziabili per carenza di fondi;
- quelle non ammissibili.

La pubblicazione sul BUR o sito istituzionale della graduatoria delle domande ricevute può sostituire la comunicazione al beneficiario sia dell'ammissibilità sia della finanziabilità della domanda di aiuto, ovvero l'esclusione della domanda di aiuto, fermo restando l'obbligo di indicare l'Ufficio responsabile del procedimento, qualora in precedenza non indicato nel bando stesso.

Per quelle amministrazioni che non prevedono la pubblicazione del bando, ma demandano la realizzazione del sottoprogramma quinquennale 2023-2027 a soggetti identificati attraverso un decreto, operano attraverso l'emanazione di un decreto, sarà questo atto a stabilire gli stanziamenti massimi a favore dei beneficiari preventivamente individuati (ad esempio in base al numero di alveari registrati in BDN nei rispettivi territori di pertinenza).

9. Controlli e sanzioni

L'attività di controllo è svolta, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 9, 59, 60, 72, 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 2116/2021. secondo le modalità contenute nel manuale di cui all'articolo 7 del DM 614768 del 30/11/2022 ed è esercitata dall'Organismo pagatore, che può coordinarsi con le Amministrazioni titolari del bando anche tramite convenzioni. Per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformità a quanto previsto dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, deve contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma in questione riporta la dicitura "ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115", al fine di evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato Italiano. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, della Commissione, i fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi competenti per i controlli previsti.

Nel caso la domanda di aiuto sia presentata da associazioni, un ulteriore controllo è costituito dalla verifica dell'elenco degli associati completo dei loro dati anagrafici, del codice fiscale e del numero di alveari registrato in BDA.

Gli Organismi pagatori devono effettuare i controlli amministrativi sul 100% delle domande finanziabili, anche attraverso le Amministrazioni titolari del bando alle quali può essere delegata la predetta attività di controllo.

Gli Organismi pagatori effettuano l'estrazione del campione per i controlli in loco non inferiore al 10% delle domande ammesse. Per ogni sopralluogo deve essere redatto il verbale di controllo di cui all'articolo 7 del DM 614768 del 30/11/2022. Per i controlli afferenti ai materiali, attrezzature ed apparecchiature varie e per il materiale biologico, i relativi verbali di controlli possono essere redatti sia negli apiari di origine del materiale ammesso a contributo sia negli apiari di destinazione.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

Ove il soggetto fornitore dichiara di essere esonerato dall'obbligo di fatturazione sarà cura dell'Organismo pagatore verificare tale condizione e, in caso affermativo, stabilire quale sia la documentazione più idonea a comprovare la spesa sostenuta per l'esecuzione dell'azione.

Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni degli articoli 59, 72 e 79 del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

In particolare, sulla base del DM sanzioni del MASAF, in corso di definizione, relativamente all'Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115):

1. Qualora i beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, previsti all'articolo 55, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, non rispettino il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, gli aiuti percepiti per il loro acquisto sono recuperati.
2. I beneficiari che non rispettino i vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, sono soggetti al recupero del finanziamento percepito per l'acquisto del materiale biologico.
3. I beneficiari che non rispettino quanto previsto per l'identificazione dei beni finanziati, il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, sono soggetti al recupero del finanziamento percepito per l'acquisto di quel bene.

4. In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente percepito e l'importo cui hanno diritto.

Gli Organismi Pagatori estraggono il campione per il controllo sulla base minima dei successivi criteri di rischio:

1. Importo richiesto o rendicontato
2. Azione rendicontata
3. Controllo con esito negativo negli anni precedenti
4. Soggetto già controllato nel triennio
5. Tipologia di richiedente

Inoltre, per ogni forma associata estratta si procede alla successiva estrazione casuale di una percentuale di soci assegnatari del materiale distribuito non inferiore al 5%.

10. Antimafia

Si richiama la disciplina prevista dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). Nonché le circolari di Agea Coordinamento in materia da ultimo la circolare n.3166 del 18 gennaio 2022.

11. Pagamenti e modalità di pubblicazione

Entro il termine comunitario del 15 ottobre di ogni anno gli Organismi Pagatori, provvedono alla liquidazione delle domande di pagamento mediante predisposizione di un'apposita Autorizzazione di Pagamento con indicazione degli importi da imputare al FEAGA per la quota comunitaria e per quelli cofinanziati a carico del Bilancio Nazionale.

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112. Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

12. Comunicazioni degli Organismi pagatori

Gli Organismi Pagatori, nella predisposizione dei manuali delle procedure istruttorie e dei controlli, devono considerare i seguenti elementi di carattere comune, oggetto di applicazione armonizzata, per quanto attiene alle tempistiche di comunicazione a questo Organismo di Coordinamento, e cioè:

- entro il 31 Dicembre di ogni anno gli OP devono predisporre ed inviare ad AGEA Coordinamento l'elenco dei pagamenti effettuati nel medesimo anno apistico liquidate entro 15 ottobre dell'anno di riferimento, nonché quelle andate in economia, con le seguenti modalità: le somme, suddivise in quota STATO e FEAGA, devono essere ripartite per ciascuna Regione e per intervento, di cui all'art. 1 DM n.614768 del 30/11/2022;
- entro il 05 aprile di ogni anno gli OP devono comunicare all'AGEA Coordinamento le eventuali economie ed ulteriori fabbisogni di cui all'art. 9 comma 4 del DM n.614768 del 30/11/2022, come modificato dal DM n.0278467 del 30 maggio 2023.

Gli Organismi Pagatori per le comunicazioni di cui sopra possono utilizzare l'apposita sezione messa a disposizione sul SIAN.

p. IL DIRETTORE COORDINAMENTO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005